

# Procedure di consultazione

---

## Dipartimento federale dell'interno

### **Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio aggiuntivo)**

Dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 1984, la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) è rimasta sostanzialmente invariata, mentre la legislazione in altri rami delle assicurazioni sociali ha subito modifiche. Di conseguenza si rendono necessari alcuni adeguamenti. Conformemente al mandato conferito dal Parlamento, tali modifiche si limitano allo stretto necessario pur mirando a evitare che in futuro si verifichino casi di sovrindennizzo. A tale scopo le rendite d'invalidità corrisposte a vita vengono ridotte al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento a dipendenza dell'età della persona infortunata al momento dell'infortunio. La nuova definizione dell'inizio dell'assicurazione intende colmare le lacune esistenti nella copertura. Viene inoltre proposta una nuova definizione di lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio al fine di agevolare l'applicazione nella prassi e nella giurisprudenza. È prevista anche l'integrazione nella LAINF delle pertinenti disposizioni dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, nonché di limiti di copertura per gli assicuratori privati LAINF. Infine sono previsti adeguamenti riguardanti l'organizzazione della Suva.

Inizio della consultazione: 6 giugno 2014

Termine della consultazione: 2 luglio 2014

La documentazione può essere ottenuta presso:

Jeannette Buri, Ufficio federale della sanità pubblica (OFSP), Hessesstrasse 27E,  
3003 Berna, tel. 031 322 90 22, fax 031 323 00 60, [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La documentazione inviata in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: [www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html)

24 giugno 2014

Cancelleria federale

